



Dr. Armando Santus
NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Esente da imposta di bollo - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105

Repertorio numero 72449

Raccolta numero 34403

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 23 (ventitré) aprile 2025 (duemilaventicinque) con inizio dei lavori alle ore nove e trentasei minuti.

Presso la sede di Centro Servizi Aziendali COESI, in via Serassi n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, con studio in Bergamo, via Divisione Julia n.7, è presente la signora

Puglisi Maria Luisa, nata a Messina il 6 luglio 1978, codice fiscale PGL MLS 78L46 F158U e domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione subito detta, della cui identità personale sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di presidente del consiglio direttivo dell'Associazione

"MICAELA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

in breve

"MICAELA ONLUS"

con sede legale in Torre Boldone (BG), via Martinella n.77, codice fiscale 02723120164, iscritta R.E.A. del Registro Imprese di Bergamo al n. BG-326206 (Partita IVA 02723120164), iscritta nel Registro prefettizio delle persone giuridiche ed iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus, mi chiede di assistere per redigere il verbale all'assemblea di detta Associazione, qui oggi e per le ore nove e trenta minuti riunita in seconda convocazione e con inizio dei lavori all'ora suindicata, in quanto l'assemblea di prima convocazione indetta per ieri alle ore otto, stesso luogo, è risultata del tutto deserta, come precisa e dichiara l'intervenuta signora Puglisi Maria Luisa, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Modifiche statutarie per iscrizione al RUNTS e mantenimento della personalità giuridica.

A norma dell'art.5.2 dello statuto e a richiesta degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea la signora CPuglisi Maria Luisa, la quale, riconfermatomi l'incarico di redigere il presente verbale, constata e mi fa constatare:

- che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione, datato 31 marzo 2025, contenente l'ordine del giorno con le materie da trattare e l'indicazione del giorno, luogo ed ora delle convocazioni, inviato a tutti gli aventi diritto con le modalità di cui all'art.5.1a dello statuto;

- che del consiglio direttivo, con lei presidente, sono qui intervenuti i consiglieri signori Maria Pilar Solis Gomez e Lorenzo Fornoni mediante collegamento audio/video;

- che gli associati aventi diritto a partecipare alle assem-

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo

il 23 aprile 2025

al n. 18658

Serie 1T

Euro 200,00

blee con diritto di voto sono in numero di 16 (sedici);

- che, a norma dell'art.16 dello statuto, l'assemblea può modificare lo statuto con la maggioranza assoluta degli associati;

- che, a norma dell'art.5.3 dello statuto, è ammessa la partecipazione a mezzo delega scritta, ogni associato non può essere portatore di più di una delega;

- che è ammessa la partecipazione mediante audio/video conferenza a norma dell'art.106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 e successive modifiche e integrazioni;

- che oggi, in questo luogo, sono qui intervenuti complessivamente n. 13 (tredici) associati di cui n. 5 (cinque) di persona, n. 5 (cinque) mediante collegamento audio/video e n. 3 (tre) a mezzo delega validamente rilasciata, come risulta dall'elenco che al presente verbale si allega sotto la **lettera "A"** perchè ne formi parte integrante e sostanziale, aggiornato con i riscontri a seguito di verifiche per controllo degli associati che via via interverranno in assemblea.

Le deleghe vengono esibite al Presidente, da questi ritenute valide e conservate agli atti dell'Associazione.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita la presente riunione assembleare.

Il presidente porge i saluti agli intervenuti e li ringrazia per la partecipazione e passa a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno.

Il presidente ricorda all'assemblea che l'associazione con delibera del 14 giugno 2019 n.23032/11053 Rep.Not.Monica De Paoli, registrato a Milano il 24 giugno 2019 al n.2549, Serie 1T, aveva adottato un nuovo statuto sociale al fine di recepire le innovazioni opportune per annoverare l'associazione fra gli Enti del Terzo Settore (ETS) con iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), iscrizione che però non è mai avvenuta e pertanto precisa che tale statuto non è mai entrato in vigore e che tale delibera è da intendersi revocata formalmente.

Pertanto il presidente evidenzia all'assemblea la necessità di riformulare lo statuto associativo per adeguarlo alla normativa vigente, alla luce della riforma del terzo settore, ai fini di ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella Sezione ODV.

Il presidente dà evidenza delle modifiche e delle integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del nuovo testo di statuto, statuto che è stato già precedentemente messo a disposizione dei soci e dei componenti degli organi dell'associazione e depositato presso la sede dell'associazione. In particolare:

all'**art.1** viene indicato che, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") è costituita l'associazione costituita in forma di organizzazione di volontariato **"MICAELA**

O.D.V.", e si specifica che l'associazione ha sede in Torre Boldone (BG) e ha durata illimitata;

all'**art.2** (i) si evidenzia che l'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e (ii) vengono elencati gli scopi dell'associazione;

all'**art.3** (i) vengono descritte le attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-

colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.; e

(ii) si prevede la possibilità di svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso;

l'**art.4** disciplina la raccolta fondi;

gli **art.5** e **6** disciplinano le norme in tema di associati, quote associative, diritti degli associati e perdita della qualifica di associato;

l'**art.7** tratta del patrimonio dell'associazione;

l'**art.8** elenca gli organi dell'associazione;

l'**art.9** tratta della composizione, della convocazione e del funzionamento dell'assemblea degli associati, che è l'organo sovrano dell'associazione;

l'**art.10** tratta dell'organo di amministrazione, che è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, della sua costituzione, del suo funzionamento e delle sue competenze gestorie;

gli articoli **11** e **12** trattano delle figure del Presidente e del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

Il presidente, dopo aver illustrato l'ulteriore parte dello statuto che tratta: dell'organo di controllo e di revisione legale **art.13**, del collegio arbitrale **art.14**, delle scritture contabili **art.15**, dell'esercizio sociale e del bilancio **art.16**, della tenuta dei libri sociali obbligatori **art.17**, dei volontari **art.18**, dell'eventuale revoca del presidente e dell'organo amministrativo **art.19**, delle modifiche statutarie e dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio **art.20**, chiude la relazione notando che l'**art.21** è norma residuale.

Il Presidente ricorda che l'Associazione è un Ente dotato di personalità giuridica e, in quanto tale, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Bergamo il 10 marzo 2014 al n.51 parte 1° - parte generale e al n.51 parte 2° - parte analitica; tuttavia ai soli fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si rende necessario accertare la sussistenza del patrimonio minimo, per le associazioni stabilito in Euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020.

Il Presidente, pertanto, dichiara che il patrimonio dell'associazione non è inferiore ad Euro 15.000,00, come risulta dalla relazione giurata - statuyente alla data del 31 dicembre 2024 - redatta dal revisore legale rag.Massimo Monzani ed as-

severata in data 22 aprile 2025 con giuramento avanti a me Notaio n.72442 di repertorio, che qui si allega sotto la **lettera "B"**.

Terminata l'illustrazione, su richiesta del Presidente, io Notaio do lettura della seguente

proposta di deliberazione

*"L'assemblea dell'Associazione **MICAELA - ONLUS**,*

preso atto

della relazione e delle attestazioni del Presidente,

delibera

- di riformulare lo statuto per adeguarlo a quanto disposto dalla Riforma del Terzo Settore, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Organizzazioni di Volontariato (ODV), secondo quanto esposto dal Presidente nella sua relazione, formalmente revocata la delibera assunta il 14 giugno 2024;

- di adottare il nuovo testo di statuto, come illustrato dal Presidente, composto da n.21 (ventuno) articoli;

- di dare atto, ai fini dell'art.22 del Codice del Terzo Settore, che il patrimonio netto contabile alla data del 31 dicembre 2024 è pari ad Euro 767.237,16 (settecentosessantasettemiladuecentotrentasette/16), di cui Euro 15.000,00 destinati all'iscrizione nel RUNTS, importo corrispondente al minimo richiesto per il conseguimento della personalità giuridica, come confermato dalla relazione giurata di stima sopra indicata e qui allegata sotto la lettera "B";

- di conferire al presidente del consiglio direttivo o, in sua mancanza, a ciascuno dei componenti del consiglio stesso, tutti in via tra loro disgiunta, ogni potere e facoltà, per la presentazione alle competenti Autorità di domande o istanze volte all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS, e, più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte dell'associazione della qualifica di O.D.V. a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune;

- di delegare fin d'ora il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS, con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione.".

Il Presidente dell'assemblea apre la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Io Notaio segnalo che al momento, e sono le ore nove e quaran-

tanove minuti, sono intervenuti all'assemblea n.13 (tredici) associati di cui n. 5 (cinque) di persona, n.5 (cinque) mediante collegamento audio/video e n. 3 (tre) a mezzo delega validamente rilasciata.

A questo sottopongo all'assemblea, per alzata di mano, l'approvazione della proposta di deliberazione come letta da me Notaio e dopo verifica dei voti espressi, con prova e controprova dei voti contrari o di astenuti, la proposta di adozione del nuovo testo di statuto è

**approvata
all'unanimità**

Associati favorevoli: tutti

Associati astenuti: nessuno

Associati contrari: nessuno.

*** * ***

Il nuovo testo di statuto, approvato dall'assemblea e, a conferma, sottoscritto dal Presidente e da me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "C"** quale sua parte integrante e sostanziale.

*** * ***

Non risultando altro da trattare l'assemblea si scioglie alle ore nove e cinquantatré minuti.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Il presente atto scritto in parte di mia mano e in parte a macchina da persona di mia fiducia su tredici pagine di quattro fogli è stato letto da me Notaio alla comparente, che da me interpellata lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

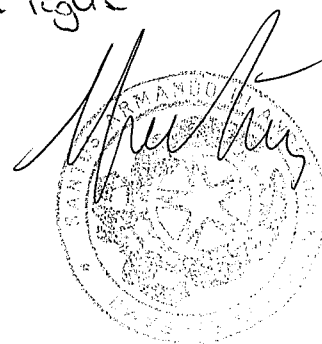
firmato: Puglisi Maria Luisa

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" al n. 72449/34403 Reportorio

ELENCO ASSOCIATI			
NOME COGNOME	PRESENZA DI PERSONA	PRESENZA A MEZZO DELEGA (indicare soggetto delegato)	PRESENZA A MEZZO AUDIO/VIDEO CONFERENZA
MARIA LUISA PUGLISI	<i>Maria Luisa Puglisi</i>		
SUOR MARIA PILAR SOLIS GOMEZ			X
LORENZO FORNONI			X
ANNA BIAVA		<i>Foppo Polzino</i>	
LOREDANA VENICE			X
SUOR COVADONGA GUTIERREZ GONZALEZ	<i>Maria Covadonga Gutierrez</i>		
SUOR MARIA ISABEL MUNOZ TOSCANO	<i>M. Isabel Munoz</i>		
SUOR ENCARNACION MORENO		<i>M. T. Encarnacion</i>	
SUOR RAQUEL DEL AMO MARCOS			X
ALDA BERGAMINI			X
GIANFRANCO MARCONI	<i>Gianfranco Marconi</i>		
PATRIZIA FOPPA	<i>Foppo Polzino</i>		
CHIARA GASPARRO		<i>Maria Covadonga Gutierrez</i>	
TOTALE			

Maria Luisa Puglisi



RELAZIONE DEL REVISORE CIRCA L'INDIVIDUAZIONE
DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE MICAELA ONLUS"

Ai Signori Componenti il Consiglio di Amministrazione della "ASSOCIAZIONE MICAELA ONLUS"
(codice fiscale 02723120164).

Premessa

Il sottoscritto rag. Massimo Monzani – nato ad Osio Sotto il 21 giugno 1954 e domiciliato per l'attività professionale in Bergamo Largo Porta Nuova n°14, codice fiscale MNZMSM54H21G160J iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n°39490 con anzianità 21/4/1995 – è stato da voi incaricato di procedere all'accertamento della consistenza del fondo di dotazione della associazione che amministrate, al fine di vedersi riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

In merito si rappresenta che, per la vostra associazione, l'iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo non solo in ordine alla qualificazione di ETS (Ente del Terzo Settore), ma anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

La presente relazione è pertanto finalizzata alla verifica della sussistenza nella "ASSOCIAZIONE MICAELA ONLUS" di un patrimonio netto minimo di €15.000,00 (quindicimila euro).

OGGETTO DELL'ATTESTAZIONE

La presente relazione tecnica ha per oggetto l'accertamento della esistenza alla data del 31 dicembre 2024 del Fondo di Dotazione nell'importo di almeno €15.000,00 della "ASSOCIAZIONE MICAELA ONLUS" in forza dei versamenti realizzati dai suoi associati e dall'andamento gestionale, così come si palesa dai bilanci approvati e dalla contabilità tenuta.

Data di riferimento della presente relazione è il 31 dicembre 2024.

La presente attestazione è pertanto da ritenersi in riferimento ai valori riscontrati alla indicata data.



DOCUMENTI VISIONATI E VALUTATI

Ai fini dell'espletamento dell'incarico il sottoscritto professionista ha preso visione dei seguenti documenti:

1. Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2024;
2. Estratto dei saldi contabili dei conti correnti bancari aggiornat1 alla data del 31 dicembre 2024.
3. Saldo della carta prepagata BPER.
4. Saldo dei depositi titoli tenuti presso le diverse agenzie incaricate alla data del 31 dic3mbre 2024;
5. Saldo delle diverse casse (allocate verso diverse unità operative) sempre al 31 dicembre 2024 come emerge dal rendiconto contabile tenuto;
6. Atto di donazione del 1° marzo 2024.

Si dà evidenza che per le dimensioni delle entrate realizzate (ricavi, rendite, proventi, ecc.) su base annuale dalla associazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 13 del D. L. 2 agosto 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, la "ASSOCIAZIONE MICAELA ONLUS" è tenuta alla stesura del proprio bilancio in forma ordinaria. È da evidenziare che in esito alla Legge 104/2024 l'Associazione in argomento ha provveduto a redigere ed ha posto nella disponibilità del sottoscritto professionista il proprio bilancio in forma ordinaria.

I RISULTATI DI GESTIONE RILEVATI

I risultati economici dei bilanci visionati sono i seguenti: esercizio 2023 disavanzo di gestione di complessivi €13.444,19 e gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 avanzo di gestione di €34.656,14.

L'andamento dell'esercizio 2024, così come emerge dalle rilevazioni contabili, dà evidenza della presenza di entrate per un valore complessivo di €680.525,58 e della presenza altresì di costi di gestione per €645.869,44. In esito a quanto sopra si evidenzia che il risultato economico a detta data è appunto un avanzo di periodo di €34.656,14.

La situazione patrimoniale dà evidenza di disponibilità liquide di complessivi €487.967,02 oltre ad investimenti di disponibilità liquide non utilizzate nella gestione corrente 2024 per complessivi €202.364,16. L'associazione, sempre alla data del 31 dicembre scorso rilevava crediti per complessivi €857.821,32 oltre a risconti attivi di €3.776,79; in pari data gli impegni verso terzi

ammontavano complessivamente a €565.236,74, i ratei passivi per €10.381,68 oltre al trattamento di fine rapporto dei dipendenti per €259.660,76.

In bilancio sono rilevati anche immobilizzazioni immateriali per €7.700,00 (con un fondo di ammortamento per 1.867,57) e immobilizzazioni materiali per un valore complessivo di €132.382,24 (anche in questo caso rettificate con gli ammortamenti realizzati nel tempo per un valore complessivo di €87.627,62).

Avendo verificato tutto quanto sopra riportato, si ravvisa quanto segue:

1. La gestione del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre dello stesso anno ha evidenziato un avanzo di gestione di complessivi euro 34.656,14;
2. Il patrimonio netto che al 31 dicembre 2023 ammontava ad €632.581,02 che, aggiungendo il risultato di gestione del periodo 2024 oltre all'ulteriore apporto di patrimonio per €100.000,00 (atto di donazione del 1° marzo 2024) perviene ad un valore complessivo di €767.237,16.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse il sottoscritto rag. Massimo Monzani è pervenuto alle seguenti

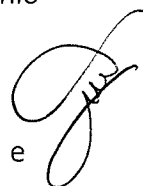
CONCLUSIONI

Per le finalità indicate, verificata la consistenza del Fondo di dotazione – corrispondente al patrimonio netto della Fondazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del Codice del Terzo Settore 2017 – come emerge dalla contabilità e dai documenti visionati,

attesto

che alla data del 31 dicembre 2023 il Fondo di dotazione della "ASSOCIAZIONE MICAELA ONLUS" ammontava ad €732.581,02. Presente quanto sopra alla data del 31 dicembre 2024 il patrimonio netto dell'Associazione è di complessivi €767.237,16 ovvero un valore superiore al limite indispensabile di €15.000,00. In merito si dà evidenza che, in ossequio al previgente statuto associativo, l'Associazione Micaela Onlus aveva vincolato per €100.000,00 il proprio patrimonio netto.

In merito si dà evidenza che ho svolto la revisione contabile della "ASSOCIAZIONE MICAELA ONLUS" e del bilancio al 31 dicembre 2024 della medesima e, a mio giudizio, il bilancio medesimo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della associazione



al 31 dicembre 2024, del risultato economico per la gestione realizzata dall'inizio gennaio 2024 a tale data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla APS in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme vigenti per gli ETS con entrate annue superiori al limite di 60 mila euro che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

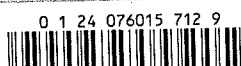
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità dell'Ente e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la fondazione cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Bergamo, 14 aprile 2025

Il Revisore

Rag. Massimo Monzani



Repertorio numero 72442

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA



L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile.

In Bergamo, nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

Monzani rag.Massimo, nato a Osio Sotto (BG) il 21 giugno 1954, codice fiscale MNZ MSM 54H21 G160J, con studio in Bergamo, Largo Porta Nuova n.14, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo al n.122/A e al Registro dei Revisori Legali al n.39490, della cui identità personale sono certo, il quale mi presenta perizia datata 14 aprile 2025, composta da n.3 (tre) fogli scritti su entrambe le facciate, debitamente bollata, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta io Notaio, ai sensi di legge, ammonisco il comparente Monzani rag.Massimo il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Del che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e del quale ho dato lettura al comparente che con me lo sottoscrive alle ore otto e quarantacinque minuti.

Occupava ventitré righe di una facciata.

Allegato "C" al n. 72449/34403 Repertorio
STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
"MICAELA O.D.V."

Art.1 - Costituzione, sede, durata

1.1 È costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata

"MICAELA O.D.V."

che in seguito sarà denominata associazione. Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'associazione ha sede in Torre Boldone (BG). L'Organo di Amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede legale nell'ambito del territorio comunale senza che ciò costituisca modifica statutaria. Potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

1.3 La durata è illimitata.

1.4 A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Runts, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "MICAELA ODV".

1.5 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 - Scopi

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 In particolare ha tra i suoi scopi prioritari la liberazione e la promozione della donna emarginata e vittima di situazioni che la privano della propria dignità. Si ispira alla pedagogia dell'amore ed allo spirito che caratterizzano l'operato di Santa Maria Micaela, continuando la Mission dell'Istituto delle Suore Adoratrici Ancelle del SS. Sacramento e della carità, Istituto da Lei fondato.

2.3 Principio cardine è la centralità della persona, la sua promozione integrale e una particolare attenzione e solidarietà verso gli ultimi.

Art.3 - Attività

3.1 L'associazione svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017 lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive

modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 L'associazione per la realizzazione delle suddette finalità propone le seguenti azioni e interventi:

- . operare per la gestione delle proprie strutture socio-assistenziali nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia e potrà addivenire, nell'esercizio delle proprie attività, a rapporti convenzionati con enti pubblici;

- . promuovere nelle realtà sociali con le quali entra in con-

tatto, la cultura e la prassi della solidarietà e dell'attenzione alle situazioni di bisogno, di disadattamento e di devianza delle donne e del rispetto alla vita;

- . creare ambiti o ambienti di accoglienza per lo svolgimento dei programmi terapeutici ed educativi, nel rispetto della libertà degli utenti;

- . favorire il reinserimento sociale delle donne anche in collaborazione con le strutture giudiziarie e amministrative

- . gestire in modo organico ed adeguato interventi di prevenzione, sostegno alle donne ed alle loro famiglie, formazione di operatori e collaboratori, informazione e consulenza, sensibilizzazione all'opinione pubblica specie nell'ambito territoriale.

3.3 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.5 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.4 - Raccolta fondi

4.1 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.5 - Soci

5.1 Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dall'Organo di Amministrazione (ordinari). Possono essere soci tutti coloro che condividono e perseguono gli scopi dell'associazione riportati nel presente statuto.

5.2 L'Organo di Amministrazione può inoltre nominare soci benemeriti persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione o soci onorari persone che per il loro rilievo culturale e/o scientifico possono contribuire a realizzare le finalità associative. Possono essere previste anche figure di "sostenitori", che forniscono un sostegno eco-

nomico alle attività dell'associazione, ma non partecipano in alcun modo alla attività della stessa, non hanno obbligo di associarsi e pagare la quota associativa e non hanno quindi diritti e doveri dei soci;

5.3 L'Organo di Amministrazione può anche accogliere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

5.4 Ciascun socio ha diritto di voto. Ciascun socio può rappresentare, a mezzo delega un socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

5.5 Il numero degli aderenti è illimitato.

5.6 I criteri di ammissione e di esclusione dei soci sono così definiti:

- nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.
- l'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- . per dimissioni volontarie;
- . per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- . per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- . per decesso;
- . per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- . per persistente violazione degli obblighi statutari.

5.7 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dall'Organo di Amministrazione e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci

6.1 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

6.2 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

6.3 Gli aderenti hanno il diritto:

- . di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega. Cia-

scun associato può rappresentare un solo altro socio (non è ammessa più di una delega per ogni associato);

- . di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- . di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- . di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

6.4 Gli aderenti sono obbligati:

- . a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- . a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- . a svolgere le attività preventivamente concordate;
- . a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

6.5 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

6.6 Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.7 - Patrimonio ed Entrate

7.1 Il patrimonio sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione ed è costituito:

- . da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- . eventuali fondi di riserva;
- . da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

7.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- . le quote associative;
- . contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali;
- . dell'associazione;
- . contributi di privati;
- . contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- . contributi di organismi internazionali;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rimborsi derivanti da convenzioni;
- . rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- . entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- . fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasional-

mente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

7.3 Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs.117/2017, l'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio può inoltre essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, se si verificano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Art.8 - Organi sociali dell'Associazione

8.1 Organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e di Revisione Legale;
- il Collegio Arbitrale.

8.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art.9 - Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci all'associazione ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti dell'Organo di Amministrazione o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

9.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- . l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- . l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- . l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dall'Organo di Amministrazione.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- . eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione, scegliendoli tra i propri associati;
- . eleggere i componenti del Collegio Arbitrale (se previsto);
- . eleggere i componenti dell'Organo di Controllo e di quello della Revisione Legale (se previsti);
- . deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazio-

ne e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio (se tale funzione non è attribuita ad altro organo);

- . deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- . approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dall'Organo di Amministrazione;

- . ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza, i quali non possono essere tra quelli inderogabili e attribuiti all'assemblea medesima dalla legge in vigore;

- . deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.3 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

9.4 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

9.5 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

9.6 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in propria o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 20.1.

9.8 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul re-

lativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 10 - L'Organo di Amministrazione

10.1 L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

10.2 L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra gli enti giuridici associati.

10.3 L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

10.4 Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

10.5 Compete all'Organo di Amministrazione:

- . compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano tra quelli inderogabili dell'assemblea;
- . fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- . sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- . determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- . eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- . nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone associate non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non aderenti;
- . accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- . deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- . ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- . assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- . fissare l'ammontare della quota associativa;

- . deliberare il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune.

10.6 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

10.7 Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

10.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.9 L'Organo di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art.11 - Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i componenti a maggioranze dei voti.

11.2 Il Presidente:

- . dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

- . ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- . è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazio-

ni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- . ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- . presiede le riunioni dell'Assemblea, dell'Organo di Amministrazione;

- . in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca l'Organo di Amministrazione per l'approvazione della relativa delibera.

11.4 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.12 - Il Segretario e Tesoriere

12.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, ove non nominato, sostituisce il tesoriere nel provvedere: alle spese da pagarsi su mandato dell'Organo di Amministrazione, alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, compie le mansioni delegate dal Presidente.

12.2 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- . predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone all'Organo di Amministrazione;

- . provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- . provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente;

- . coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle disposizioni di ordinaria amministrazione ed ha procura di gestire i beni dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.

Art 13 - Organo di Controllo e di Revisione Legale

13.1 L'Assemblea può eleggere un Organo di Controllo e di Revisione Legale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

13.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o, in mancanza di essi, qualora l'assemblea ritenga opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.14 - Collegio Arbitrale

14.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- . ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- . giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

14.2 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all'Assemblea dei soci.

14.3 L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

14.4 L'Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

14.5 La decisione dell'Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art. 15 - Scritture contabili

15.1 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.16 - Bilancio

16.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

16.2 Ogni anno deve essere redatto, a cura dell'Organo di Amministrazione:

a) il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea soci entro il 31 dicembre e qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere approvato unitamente al bilancio consuntivo;

b) il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

I bilanci vengono depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

16.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.17 - Libri sociali obbligatori

17.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- . libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- . libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- . libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- . libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

17.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art.18 - Volontari

18.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

18.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

18.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

18.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

18.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.19- Revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione

19.1 Le proposte di revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.20 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

20.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere pre-

sentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

20.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dall'Organo di Amministrazione e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

20.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 9 del d.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.21 - Norme di rinvio

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al d.lgs. 117/2017, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività dell'iscrizione al Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

firmato: Puglisi Maria Luisa

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)